

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE PER LA SARDEGNA**

**PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' ASD 100% SUPER DEPOR  
NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE TERRITORIALE DI  
PRIMO GRADO DEL CSI SASSARI, PUBBLICATO IN DATA 09/01/2025, COMUNICATO N. 13.**

**PREMESSO CHE**

- all'esito della gara di calcio a 11 n. 734 del 04/01/25, categoria Open, fra le squadre ASD Ossese e ASD 100% Super Depor, la Commissione Territoriale Giudicante (CTG), con provvedimento del 9/01/25, pubblicato con comunicato n. 13, irrogava le seguenti sanzioni:

*"D.G. (ASD 100% Super Depor): squalifica per cinque giornate effettive di gara di cui:*

- tre per espressioni gravemente offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara (durante la gara) aggravate dalla reiterazione (a gara terminata, mentre l'arbitro si dirigeva negli spogliatoi): la sanzione base (due giornate di squalifica) è aumentata (di un'ulteriore giornata) in virtù dell'applicazione della detta aggravante;*
- due per espressioni e comportamenti gravemente intimidatori / minacciosi nei confronti dell'Ufficiale di Gara*

*P.M. (ASD 100% Super Depor): squalifica per undici giornate effettive di gara di cui:*

- tre per espressioni gravemente offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara (durante la gara) aggravate dalla reiterazione (a gara terminata, mentre l'arbitro si dirigeva negli spogliatoi): la sanzione base (due giornate di squalifica) è aumentata (di un'ulteriore giornata) in virtù dell'applicazione della detta aggravante;*
- sei per tentate vie di fatto nei confronti dell'Ufficiale di Gara (sia nel corso della gara, sia una volta terminata la stessa, l'atleta tentava di colpire l'Ufficiale di Gara, non riuscendoci solo per l'intervento dei compagni di squadra);*
- due per espressioni gravemente intimidatorie nei confronti dell'Ufficiale di Gara*

*U.M. (ASD 100% Super Depor): squalifica per otto giornate effettive di gara di cui:*

- due per espressione offensiva nei confronti dell'Ufficiale di Gara;*
- sei per tentate vie di fatto nei confronti dell'Ufficiale di Gara (terminata la gara, l'atleta tentava di colpire l'Ufficiale di Gara, non riuscendoci)*

*M.R. (ASD 100% Super Depor): squalifica per due giornate effettive di gara per espressione*

*offensiva nei confronti dell'Ufficiale di Gara*

*L.A. (ASD 100% Super Depor): squalifica per sei giornate effettive di gara di cui:*

*- tre per espressioni gravemente offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara (durante la gara) aggravate dalla reiterazione (a gara terminata, mentre l'arbitro si dirigeva negli spogliatoi): la sanzione base (due giornate di squalifica) è aumentata (di un'ulteriore giornata) in virtù dell'applicazione della detta aggravante;*

*- tre per espressioni gravemente intimidatorie / minacciose nei confronti dell'Ufficiale di Gara, con l'aggravante dell'aver omesso di svolgere le funzioni proprie del ruolo ricoperto (allenatore della squadra), peraltro generando rilevanti conseguenze; la sanzione base (due giornate di squalifica) è aumentata (di un'ulteriore giornata) in virtù dell'applicazione della detta aggravante;*

*F.L. (ASD 100% Super Depor): sospensione cautelare dell'atleta in attesa della convocazione per la sua audizione personale; i fatti addebitati, come emergenti dal referto arbitrale, sono rappresentati da: a) aver colpito l'Ufficiale di Gara*

*B.S. (ASD 100% Super Depor): sospensione cautelare dell'atleta in attesa della convocazione per la sua audizione personale: i fatti addebitati, come emergenti dal referto arbitrale, sono rappresentati da: a) aver colpito l'Ufficiale di Gara; b) aver minacciato l'Ufficiale di Gara; c) aver insultato l'Ufficiale di Gara*

*ASD 100% SUPER DEPOR: ammenda di €. 80,00 per responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati: svariati giocatori e l'allenatore si rendevano responsabili, a vario titolo, di numerose e gravi/gravissime condotte offensive / intimidatorie / violente nei confronti dell'Ufficiale di Gara, generando rilevanti conseguenze”.*

Inoltre, con riferimento alla posizione degli atleti B.S. e F.L., era chiesta integrazione del referto arbitrale;

- con “ricorso” datato 10/01/25, presentato in pari data, la società ASD 100% Super Depor, in persona del suo Presidente, impugnava il detto provvedimento in ogni sua parte, sulla base degli argomenti meglio sviluppati in atto, concludendo per “l’annullamento completo della sanzione di squalifica al giocatore M.R.; per i seguenti B.S. e F.L. la riduzione della squalifica per tentata via di fatto, non avvenuta per l’intervento tempestivo dei compagni e degli avversari”, con ulteriore richiesta di “riduzione dell’ammenda di €. 80,00 a carico della società per i fatti non realmente

*accaduti*” e con rimborso della tassa versata per il ricorso; allegava “rapportino” di fine gara con riepilogo dei provvedimenti comminati;

- la CRG, letto il ricorso, chiedeva ulteriori chiarimenti all’Ufficiale di Gara, in particolare avuto riguardo alla presunta partecipazione al c.d. “terzo tempo” al termine della gara;
- la CGR, inoltre, disponeva l’acquisizione, d’ufficio, del verbale di audizione dell’Ufficiale di Gara, avvenuta in data 31/01/25 da parte della Commissione Territoriale Giudicante (in sede di approfondimento istruttorio delle posizioni degli atleti B.S. e F.L.);
- la CGR disponeva poi, sempre d’ufficio, l’acquisizione del verbale di audizione dell’atleta B.S., avvenuta in data 30/01/25 ad opera della CTG;
- e ancora, la CGR disponeva, d’ufficio, l’acquisizione del verbale di audizione un ulteriore atleta e altra persona presente ai fatti;

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- considerato come il “ricorso” del 10/01/25 abbia valenza sostanziale di ricorso in appello e come tale possa essere esaminato dalla competente Commissione Regionale Giudicante;
- appurata la tempestività dell’azione, il regolare versamento della c.d. “tassa-reclamo” e la legittimazione attiva della società ex art. 21 Sport in Regola;
- ritenuta la necessità di esaminare separatamente la posizione di ciascuno dei destinatari delle sanzioni;
- con riferimento ai tesserati B.S. e F.L., il ricorso in appello è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché volto a ottenere la “riduzione della” (loro, ndr) “squalifica” senza, però, che questa risulti allo stato concretamente comminata, avendo la CGT emesso un provvedimento di mera sospensione cautelare, sommariamente motivato, in attesa dell’audizione degli atleti ex art. 87 Sport in Regola (l’appello può proporsi, ovviamente, solo avverso provvedimenti che comminano squalifiche); in secondo luogo, perché, in ogni caso, tale provvedimento, a norma del terzo comma del detto art. 87, è inappellabile;
- anche con riferimento al tesserato M.R. il ricorso in appello è inammissibile, essendo volto a ottenere “l’annullamento completo della sanzione di squalifica” (v. conclusioni, pag. 2), malgrado la stessa sia pari a 2 giornate di squalifica, con violazione del relativo divieto di cui all’art. 20, co. 2,

Sport In regola (*“L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate...”*).

Per inciso, con riferimento al succitato tesserato, il motivo di gravame appare infondato anche nel merito.

La società appellante lamenta, infatti, che il M.R. non risulterebbe destinatario di un provvedimento di espulsione, non avendo ricevuto la notifica di alcun provvedimento disciplinare (espulsione) durante la gara e neppure figurando il nome dell’atleta nel rapportino di fine gara, ma le censure non colgono nel segno sotto entrambi i profili evidenziati: sotto il primo, deve rilevarsi che la condotta addebitata all’atleta (espressione offensiva nei confronti dell’Ufficiale di Gara: nel referto si legge *“a fine gara mentre uscivo dal campo mi insulta dandomi del coglione”*) è intervenuta a gara ormai finita; sotto il secondo, deve rammentarsi che l’unico documento che importa, ai fini dell’individuazione delle sanzioni irrogate ma anche delle condotte di squadre e giocatori che possano rilevare ai fini di eventuali provvedimenti dell’Organo Giudicante, è il referto arbitrale (che, nel caso di specie, è puntuale nel descrivere la condotta addebitata all’atleta); eventuali mancanze e/o imprecisioni del c.d. “rapportino”, pur senz’altro da evitare, non possono però inficiare / invalidare il contenuto del referto;

- con riferimento all’atleta P.M., la ricorrente afferma che *“(…) Lo stesso direttore di gara nel momento in cui estraeva il secondo cartellino (giallo) e successivamente il rosso, si rivolgeva al tesserato P.M. con tono minaccioso e aria di sfida, atteggiamento che causerà la reazione verbale del tesserato, che non riportava l’utilizzo di minacce e tanto meno vie di fatto (non essendo mai arrivati a stretto contatto se non nel terreno di gioco), né durante, nel quale esclamava solo frasi di tipo offensivo specie: “coglione, pagliaccio, incompetentemente”, né al termine della gara come riportato sul comunicato, perché già all’interno degli spogliatoi per via dell’espulsione rimediata in precedenza”*: il ricorso, però, non può trovare accoglimento.

Non contestata la sanzione per espressioni offensive aggravate (come confermato dalle conclusioni), nel ricorso, a ben vedere, non risulta contestato espressamente neppure che un “contatto” fra atleta e arbitro vi sia stato, seppur solo *“nel terreno di gioco”* (*“...non essendo mai arrivati a stretto contatto se non nel terreno di gioco”*, si legge in ricorso).

Vale la pena rimarcare che la sanzione “tentate vie di fatto” presuppone, per essere comminata,

che vi sia stato anche solo un tentativo di “vie di fatto”; tentativo che risulta effettuato dal P.M. sia durante la gara che al termine della stessa, come ben emerge nel referto arbitrale [ove si legge “(...) mi dava del coglione e veniva faccia a faccia con il sottoscritto cercandomi di colpire”; e poi “(...) subito dopo il triplice fischio, mentre mi dirigevo negli spogliatoi (...) P.M., già espulso durante la gara (...), veniva faccia a faccia, mi minaccia di morte ed insultava pesantemente, veniva allontanato a fatica dai compagni, cercando di divincolarsi per darmi un pugno”], documento che, a norma dell’art. 77 Sport in Regola, costituisce fonte non esclusiva ma comunque privilegiata di prova dei fatti in esso riportati; fatti che non risultano adeguatamente confutati dalla ricorrente, che, pur onerata a farlo, non offre sostanzialmente alcuna prova, o anche solo elemento indiziario, a sostegno di quanto sostenuto (documentale, video, foto, orale, ecc.).

L’unica eccezione è costituita dall’affermazione (anch’essa, a onor del vero, non provata) che l’Ufficiale di Gara, durante il c.d. “terzo tempo”, si sarebbe trattenuto con le due squadre, concedendosi “un pasto caldo accompagnato con della birra”, circostanza in effetti difficilmente compatibile con la gravità delle condotte descritte in referto; codesta Commissione ha però potuto appurare, acquisito d’ufficio il verbale di audizione di altro atleta e persona presente ai fatti che l’arbitro, dopo la gara, è sì entrato nel locale ove si trovavano le due squadre, ma che si è limitato a scambiare poche parole con le persone presenti e a comprare una bottiglietta d’acqua, senza consumare alcun pasto caldo e senza bere birra; circostanze, queste, ulteriormente confermate dall’Ufficiale di Gara, sentito al riguardo dalla CTG in data 31/01/25; circostanze che smentiscono le tesi di parte appellante.

Non solo: nel verbale d’audizione dell’atleta della squadra avversaria, si è avuta ulteriore conferma della presenza di P.M. “durante l’accerchiamento a fine gara”, che egli fosse particolarmente “agitato”, che molti giocatori (tra cui, evidentemente, anche lo stesso P.M.) “erano molto vicini all’arbitro”; tutte condotte compatibili con gli addebiti sanzionati dalla Commissione di prime cure, anche in assenza – lo si ribadisce – di prove contrarie;

- con riferimento all’atleta D.G. l’appellante afferma, in sintesi, che l’atleta non avrebbe utilizzato “nessun tipo di espressioni minacciose o intimidatorie, ma solo parole di tipo offensivo di basso grado: “sei uno scemo, hai rovinato tutto, protagonista”: ma anche in tal caso l’appello non può

accogliersi.

L'atleta si rendeva responsabile, infatti, di una condotta offensiva (*"mi mandava a fare in culo"*, si legge in referto) durante la gara, con conseguente sua espulsione: per tale condotta la CGT ha irrogato la sanzione, senz'altro congrua, di due giornate di squalifica per espressione offensiva, aumentata a tre perché reiterate a gara finita.

In effetti, una volta conclusa la partita, si legge in referto che il D.G. *"(...) mi insultava e minacciava, che mi avrebbe aspettato dopo la doccia, cercando il contatto fisico con il sottoscritto, veniva allontanato a fatica"*.

Affermare *"ti aspetto dopo la doccia"*, o espressione analoga, configura espressione gravemente intimidatoria, come tale passibile di autonoma sanzione per, appunto, condotta intimidatoria.

Ad ogni modo, anche per la posizione dell'atleta non risultano offerti indizi e/o prove di alcun tipo: con conseguente, inevitabile, rigetto dell'appello, per la parte che lo riguarda;

- per quanto riguarda la posizione di U.M., si legge in ricorso che *"a fine gara utilizza si dei vocaboli inadeguati nei confronti del Direttore di Gara, ma senza mai passare o andar vicino a vie di fatto, vista la notevole distanza continua (dovuta anche ad un allontanamento dello stesso) con il Direttore di Gara, particolare fondamentale in quanto in assenza di stretto contatto, non può essere ammessa l'accusa per tentata via di fatto"*.

In referto si legge che, sempre a fine gara, *"nel mentre che mi dirigevo negli spogliatoi, mi insultava e minacciava"* (l'U.M., ndr), *"dandomi del coglione, cercava pure lui di colpirmi"*.

Sebbene ancora una volta non risultino offerti da parte ricorrente indizi e/o prove che smentiscano quanto riportato in referto, anche con riferimento alla presunta distanza fra atleta e Direttore di Gara [al contrario, è ammesso che vi è stato *"un allontanamento dello stesso"*, segno che, evidentemente, la condotta dell'atleta ha reso necessario tale intervento (deve presumersi posto in essere dai compagni di squadra)], codesta Commissione, acquisito d'ufficio il verbale d'audizione da parte della CGT dell'arbitro del 31/01/25, ha potuto appurare che l'Ufficiale di Gara ha dichiarato quanto segue: *"Su U.M. (...) mi rimetto a quello che ho scritto nel referto: ha fatto sostanzialmente la stessa cosa di D.G., ha fatto il gesto di "ti picchio", "ti vengo addosso"*.

Si tratta, quindi, di condotta che, per quanto grave, alla luce dell'ulteriore chiarimento dell'arbitro,

non si ritiene debba sussumersi nella fattispecie “tentate vie di fatto” (6 giornate); essa deve riqualficarsi e quindi inquadrarsi in quella, meno severa, della condotta gravemente intimidatoria (sulla falsariga di quanto disposto per D.G.), per la quale è prevista – e con il presente provvedimento comminata – una sanzione di 2 giornate effettive di squalifica.

Sotto questo profilo, l’appello può quindi trovare parziale accoglimento: la sanzione può pertanto essere rideterminata in complessive 4 giornate effettive di squalifica, di cui 2 per condotta gravemente intimidatoria e 2 (confermate) per espressione offensiva nei confronti dell’Ufficiale di Gara;

- con riferimento all’allenatore L.A., in ricorso si legge che *“viene espulso per condotta protestataria durante la seconda frazione di gioco, ma come tutti gli altri elencati in precedenza non utilizza nessun tipo di linguaggio minaccioso”*.

In referto si legge invece che veniva espulso perché *“mi insultava dalla panchina, e veniva quasi in campo, minacciava ed insultava, ti picchiamo pezzo di merda coglione”*; e, a fine gara, *“il signor L.A. reiterava le proteste a fine gara continuando ad insultarmi”*.

Questa Commissione ritiene di condividere le decisioni della CGT, in assenza di qualsivoglia elemento di prova contrario, ancora una volta non offerto dall’appellante.

La condotta offensiva risulta, in effetti, grave e reiterata: congrue le due giornate di squalifica aumentate a tre.

La frase *“ti picchiamo pezzo di merda”* integra espressione gravemente intimidatoria, aggravata, con conseguente corretta applicazione di tre giornate di squalifica: la stessa appare particolarmente grave perché promana dall’allenatore della squadra, che dovrebbe fungere da esempio per i propri giocatori; ed è grave ancor di più nel caso di specie, considerato che, da tale condotta, a cascata, si sono verificate tutte le altre degli atleti, i quali, evidentemente, si sono sentiti “legittimati” a compierle prendendo spunto dal proprio “mister”;

- la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria in danno della società appellante non può essere accolta: gravi, numerose e reiterate le condotte sanzionate, ampiamente comprovate anche alla luce delle audizioni di altri soggetti (arbitro, Sig. Giuseppe Maria Spanu, atleta della squadra avversaria); inaccettabile la complessiva condotta nei confronti dell’Ufficiale di Gara, la cui condotta, ammesso e non concesso sia stata affetta da errori (sia dal punto di vista “tecnico”,



sia da quello dell'atteggiamento per ipotesi non sempre sereno), mai può legittimare plurime intimidazioni, reiterate offese di massa, se non vere e proprie aggressioni, realizzate o anche solo tentate.

### **P.Q.M.**

La Commissione Regionale Giudicante:

- dichiara inammissibile l'appello della società ASD 100% Super Depor con riferimento alle posizioni degli atleti B.S., F.L. e M.R.;
- accoglie parzialmente l'appello con riferimento alla posizione dell'atleta U.M., rideterminando la sanzione in complessive 4 giornate effettive di squalifica, di cui 2 per condotta gravemente intimidatoria e 2 (confermate) per espressione offensiva nei confronti dell'Ufficiale di Gara;
- respinge nel merito per il resto, per le ragioni e nei termini di cui alla parte motiva, confermando integralmente il provvedimento impugnato.

La c.d. "tassa reclamo" viene restituita a parte appellante, stante il parziale accoglimento dell'appello.

Publicato in Sassari in data 01/02/2025

LA COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE





**CENTRO SPORTIVO ITALIANO**  
Regionale Sardegna



**Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale Sardegna**  
Via Grecale 21 – 09126 Cagliari (CA)  
[csi-sardegna@tiscali.it](mailto:csi-sardegna@tiscali.it) – [csi-sardegna@pec.it](mailto:csi-sardegna@pec.it)